Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV Roma — Martedì, 5 agosto 1924 **Numero 183**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 11-86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2610 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 20 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Fogola.* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli.* - Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1194.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1181.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'Istituto di soccorso Giuseppe Kirner, in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, col quale fu costituito ed eretto in Ente morale l'Istituto di soccorso Giuseppe Kirner, con sede in Firenze;

Veduta la legge 11 luglio 1918, n. 1096, con la quale il predetto decreto-legge Luogotenenziale fu convertito in legge;

Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 27 ottobre 1918, numero 1782, 27 marzo 1919, n. 823, e il R. decreto-legge 3 febbraio 1924, n. 327 con i quali fu modificato il decreto-legge Luogotenenziale anzidetto;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1924, numero 327, che autorizza il Governo del Re a raccogliere in testo unico le disposizioni di legge che riguardano l'Istituto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge che riguardano l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » il quale testo unico sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 171. — GUALTIERI.

Testo unico delle leggi che riguardano l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner ».

Art. 1.

(Art. 1 del D. L. L. 12 agosto 1915, n. 1428).

E' costituita ed eretta in Ente morale autonomo una associazione nazionale che assume il nome di Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » con sede in Firenze.

Art. 2.

(Art. 1 del R. D. L. 3 febbraio 1924, n. 327).

Sono soci effettivi dell'Istituto:

a) tutti i presidi e professori delle scuole medie governative, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e degli Istituti nautici, dipendenti dal Ministero della marina. Sono pure soci gli insegnanti civili dei Collegi militari anche se non comandati dai ruoli delle scuole medie predette, purchè titolari di materie insegnate nelle scuole medie stesse;

b) tutti i presidi ed insegnanti di cui sopra che siano collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1921, per loro domanda o per aver compiuto il 40° anno di servizio;

c) tutti i presidi ed insegnanti di cui alla lettera *a)* che siano dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore, dopo il 1° gennaio 1921, prima di aver raggiunto il 40° anno di servizio.

Sono soci benemeriti le persone e gli enti che a favore dell'Istituto versino una somma non inferiore a L. 100 o prestino opera meritevole di tale distinzione.

Art. 3.

(Art. 1 del R. D. L. 3 febbraio 1924, n. 327).

Scopo dell'Istituto è:

1. Accordare sussidi finanziari alle seguenti categorie di persone, che si trovino in condizioni economiche assai disagiate, in ragione dei loro bisogni e nei limiti delle entrate disponibili dell'Istituto:

a) ai soci effettivi in aspettativa o in congedo per ragioni di salute;

b) ai soci indicati nell'art. 2, lettera *c)*;

c) ai congiunti del socio effettivo defunto: coniuge superstite, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli, sorelle, orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, purchè siano stati a carico durante l'anno immediatamente precedente alla morte e non possano dedicarsi al lavoro per cause giustificate: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc., sulle quali giudicherà il Consiglio dell'Istituto;

2. Accordare un premio di uscita, dietro domanda degli interessati, a tutti i soci effettivi che vengono collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore, e a tutte le famiglie dei soci effettivi che muoiano durante il servizio, nei limiti della somma destinata annualmente a questo scopo, che non potrà superare un terzo delle entrate annue dell'Istituto provenienti dai contributi effettivi della categoria *a)*;

3. Accordare ai soci effettivi prestiti garentiti ad un tasso non superiore a quello legale, che anno per anno sarà determinato dal Consiglio nei limiti della somma destinata annualmente a questo scopo, che non potrà superare un decimo delle entrate annue dell'Istituto, e nei casi che saranno indicati nel regolamento;

4. Istituire una o più borse di perfezionamento negli studi superiori per i figli dei soci effettivi, che diano prova di elevato ingegno;

5. Prestare a tutti i soci e alle loro famiglie assistenza morale.

Art. 4.

(Art. 4 del D. L. L. 12 agosto 1915, n. 1428)

L'Istituto ha un patrimonio costituito:

a) da un capitale intangibile formato dalla somma di L. 21,000, già versata dalla Federazione insegnanti scuole medie e da tutte quelle altre somme che verranno destinate all'Istituto con lo scopo di aumentare tale capitale;

b) dalle eccedenze attive annuali di bilancio.

I proventi dell'Istituto sono costituiti dagli interessi del capitale intangibile e dagli altri fondi, dai contributi dei soci, dal contributo annuo di L. 5000 destinato a favore dell'Istituto dal Ministero della istruzione pubblica e dai contributi di enti e di privati

Art. 5.

(Art. 1 del R. D. L. 3 febbraio 1924, n. 327).

I soci indicati nell'art. 2 lettera *a)* corrispondono all'Istituto il contributo annuo di L. 36, che sarà rilasciato mensilmente sullo stipendio secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

I soci indicati nell'art. 2 lettera *b)*, e quelli indicati nell'art. 2 lettera *c)*, che hanno diritto a pensione, corrispondono un contributo annuo di L. 12, che sarà rilasciato mensilmente sulla pensione.

I soci indicati nell'art. 2 lettera *c)*, che non hanno diritto a pensione, corrispondono un contributo annuo di L. 3, che sarà rilasciato direttamente al cassiere dell'Istituto.

I soci morosi decadranno da ogni diritto per sè e per le loro famiglie.

Le somme trattenute dalle Delegazioni del tesoro, dal 1° dicembre di ogni anno a tutto giugno dell'anno successivo saranno versate alla Cassa depositi e prestiti non prima del

30 giugno, mentre saranno versate entro il 30 novembre quelle trattenute dal 1° luglio a tutto il mese di novembre.

Le disposizioni del presente articolo avranno effetto dal 1° aprile 1924.

Art. 6.

(Art. 6 del D. L. L. 12 agosto 1915, n. 1428).

L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo composto: di un rappresentante il Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante la Cassa depositi e prestiti del Regno, di cinque rappresentanti dei soci effettivi eletti dagli stessi soci mediante *referendum* con diritto di rappresentanza alla minoranza, di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sarà corrisposto all'Istituto un contributo annuo non inferiore a L. 3000, se non sono altrimenti nel Consiglio.

Art. 7.

(Art. 7 del D. L. L. 12 agosto 1915, n. 1428 e art. 1 del R. D L. 3 febbraio 1924, n. 327).

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto e cura la riscossione dei contributi eventuali.

Tutte le somme che costituiscono il patrimonio dell'Istituto sono depositate alla Cassa depositi e prestiti.

Una parte del capitale intangibile potrà essere destinata, con l'autorizzazione del Ministro per l'istruzione pubblica, all'acquisto di un immobile che serva in tutto o in parte per sede dell'Istituto.

Delle eventuali eccedenze attive di bilancio, una parte potrà essere destinata dal Consiglio direttivo ad aumentare il capitale intangibile e l'altra parte costituirà il fondo di riserva.

La Cassa depositi e prestiti, la quale assume gratuitamente la gestione dei fondi dell'Istituto, provvederà al migliore impiego di essi.

Si potrà disporre del fondo di riserva per le eccezionali necessità riconosciute dal Consiglio direttivo con due terzi dei voti.

Art. 8.

(Art. 8 del D. L. L. 12 agosto 1915, n. 1428).

Nel regolamento saranno stabilite le norme per le elezioni dei membri del Consiglio direttivo, e la durata in ufficio di essi, per le nomine di un presidente, di un segretario e di un cassiere contabile e le loro attribuzioni e la durata in ufficio, per le funzioni del Consiglio direttivo e i suoi rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, per il modo di versamento dei sussidi accordati e per gli elementi di cui si dovrà tener conto nella valutazione di quei sussidi, e riguardo alla durata di essi in rapporto alle varie condizioni dei soci e dei congiunti da sussidiarsi e le norme tutte per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto.

Art. 9.

(Art. 10 del D. L. L. 12 agosto 1915, n. 1428).

La disposizione dell'art. 3 è anche applicabile alle famiglie degli insegnanti morti in guerra e in servizio comandato dopo il 23 maggio 1915.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Numero di pubblicazione 1195.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1190.

Fissazione degli assegni locali annui ai funzionari della Regia ambasciata a Mosca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, col quale la Regia legazione a Mosca è stata elevata ad Ambasciata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni locali annui da corrispondersi ai funzionari destinati presso la Regia ambasciata a Mosca sono i seguenti:

Ambasciatore	L.	180,000
Consigliere di legazione	»	27,000
Primo segretario di legazione	»	18,000
Secondo segretario di legazione	»	9,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 4. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1196.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1924, n. 1195.

Modificazioni all'ordinamento interno dei servizi del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 6 settembre e 14 ottobre 1923, nn. 2125 e 2286, circa la costituzione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, concernente il passaggio dei servizi dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo l'obbligo di non superare il numero delle Direzioni generali e degli Ispettorati generali e delle altre unità amministrative stabilito per l'Amministrazione centrale dell'economia nazionale con i Regi decreti 6 settembre e 14 ottobre 1923, nn. 2125 e 2286, è data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di provvedere con decreto Reale ad eventuali modificazioni nell'ordinamento interno dei servizi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 9. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1197.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1197.

Autorizzazione alla Cassa provinciale di credito agrario di Bari ad operare nella provincia di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139;
Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1069, col quale è disposta la cessazione, da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, della gestione delle Casse provinciali di credito agrario di Bari, Campobasso e Foggia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa provinciale di credito agrario di Bari è autorizzata ad operare anche nella provincia di Taranto con le norme che saranno indicate nel regolamento Ministeriale di cui al secondo capoverso dell'articolo unico del R. decreto 22 giugno 1924, n. 1069.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 11. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1198.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1198.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1909, n. 875, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Avellino di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;
Visto che col detto Regio decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 5000, e che l'altra rimanesse a carico della Provincia;
Vista la deliberazione 25 gennaio 1924 della Commissione Reale per la provincia di Avellino, con la quale viene portato a L. 10,000 annue il contributo della Provincia stessa nelle spese su ricordate;
Vista la deliberazione 16 giugno 1924 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;
Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Avellino, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 5000 col R. decreto 4 luglio 1909, n. 875, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1924-1925, sino alla somma di L. 10,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 10,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato all'art. 2 per l'esercizio finanziario 1924-25 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 12. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1199.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1193.

Estensione alle nuove Provincie del R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2880, portanti agevolazioni per il credito agli enti autonomi di consumo, a cooperative di consumo e loro consorzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, 1778;
Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi i Regi decreti-legge 29 novembre 1923, n. 2926 e 30 dicembre 1923, n. 2880, portanti agevolazioni per il credito agli Enti autonomi di consumo, a cooperative di consumo e loro consorzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 7. — GUALTIERI.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1924.

Autorizzazione della fabbricazione di L. 1,000,000,000 in biglietti di Stato per il servizio del fondo di scorta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 aprile 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e tesoro, 17 gennaio 1897, n. 9, e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarentigie e il risanamento della circolazione cartacea;

Visto il regolamento sui biglietti di Stato e di Banca approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, modificato col decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1618;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti da L. 10, modificate coi Regi decreti 1° aprile 1889, n. 6360; 11 settembre 1892, n. 495; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281, e 10 settembre 1923, n. 1934, e coi decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 946, e 4 luglio 1918, n. 996;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, col quale furono stabiliti i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificati coi Regi decreti 2 aprile 1905, n. 117; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62; 29 marzo 1914, n. 281, e 10 settembre 1923, n. 1934, e coi decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1915, n. 946, e 4 luglio 1918, n. 996;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 10 e 5 per fornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione;

Determina:

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di un nuovo quantitativo di biglietti di Stato da L. 10 e da L. 5 del tipo presentemente in circolazione, per un importo di lire 500,000,000 del taglio da L. 10 e di L. 500,000,000 del taglio da L. 5, occorrenti a fornire il fondo di scorta dei logori e dei danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti col R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, per quanto riguarda quelli da L. 10, e col R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, per quanto riguarda quelli da L. 5, e modificati coi decreti Reali e Luogotenenziali sopra citati.

I biglietti da L. 10 saranno in numero di 50 milioni suddivisi in 500 serie, composta ciascuna di 100,000 biglietti numerati progressivamente da 1 a 100,000.

I biglietti da L. 5 saranno in numero di 100 milioni suddivisi in 1000 serie composta ciascuna di 100,000 biglietti numerati pure da 1 a 100,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1924.

Impiego dello spirito adulterato nella fabbricazione del fulminato di mercurio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 26 novembre 1903, n. 485, che ammette l'industria della fabbricazione del fulminato di mercurio a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

1° Lo spirito destinato alla preparazione del fulminato di mercurio potrà anche essere adulterato — oltrechè coi denaturanti speciali stabiliti coi decreti Ministeriali 11 gennaio 1904, n. 15059 e 9 novembre 1911, n. 10697 — con altro, composto, per ciascun ettolitro di spirito da adulterare, con litri 5 di liquido alcoolico ottenuto distillando una sola volta i residui infetti di una precedente lavorazione (aldeidi).

2° Lo spirito ripristinato distillando i residui infetti, che più non serva come denaturante, potrà rientrare in lavorazione tal quale.

3° Lo spirito adulterato, sia esso proveniente dalla ripristinazione od entri per la prima volta nella fabbricazione, sarà posto sotto sorveglianza permanente dagli agenti di finanza, i quali si accerteranno che non venga adibito ad altri usi.

L'ingrediente per l'adulterazione dello spirito sarà fornito dall'interessato, previo esame del chimico fiscale, a norma delle vigenti disposizioni.

Roma, 30 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: SPEZZOTTI.

DECRETO COMMISSARIALE 30 giugno 1924.

Dichiarazione di pubblica utilità del campo d'aviazione di Centocelle (Roma).

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 luglio 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica;

Visti i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 820, e 12 luglio 1923, n. 1542;

Decreta:

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere per la sistemazione di un campo d'aviazione da istituirsi in Roma, contrada Centocelle, e precisamente su la zona attualmente occupata dall'Amministrazione dell'aeronautica a sud-ovest della strada Casilina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1924.

Il Commissario: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 4 al 10 agosto 1924 è stata fissata in L. 447, rappresentanti 100 dazio nominale e 347 aggiunta cambio.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI

E DELLA

SOCIETÀ "DANTE ALIGHIERI,,

PRIMA SERIE DI 250,000 OBBLIGAZIONI

garantita dalla Cassa depositi e prestiti ed amministrata dalla Banca d'Italia

Estrazione 39ª del 30 giugno 1924.

PREMI.

1° Premio di L. 15,000 fu vinto dal N. 190892
2° Premio di L. 5,000 fu vinto dal N. 244528
3° Premio di L. 1,000 fu vinto dal N. 131816
4° Premio di L. 1,000 fu vinto dal N. 141190
5° Premio di L. 1,000 fu vinto dal N. 58766
6° Premio di L. 1,000 fu vinto dal N. 101376
7° Premio di L. 1,000 fu vinto dal N. 138056

Numero della Obbligazione premiata per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della Obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto L.	5000
1897	100	118484	50
11247	500	121143	100
13325	50	131816	1000
17010	50	134411	50
23812	50	138056	1000
24122	50	141190	1000
29056	100	150155	500
31543	100	153191	50
31698	100	160302	100
33960	100	163582	100
48647	100	169326	500
56450	50	172748	100
58352	50	172857	50
58766	1000	184049	100
68159	100	190216	100
78428	100	190892	15000
82468	50	202115	100
88123	100	202930	100
88534	50	202933	500
93467	100	208980	50
97654	50	219458	50
98616	100	219933	50
101039	50	221318	50
101376	1000	227389	100
104070	100	244528	5000
108190	50	245688	100
110768	500	249494	100
112635	50	—	—
113868	100	—	—
114084	100	—	—
A riportare L.	5000	TOTALE L.	31000

N. 1000 rimborsi per L. 20,000 complessive.

Tutte le Obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette.

33	17289	35956	55328	73682	90109	107968
673	17309	36029	55367	74008	90175	108138
938	17665	36357	55844	74526	90567	108260
959	17906	36400	56626	74929	90588	108337
1064	18339	36501	56742	75408	90833	108339
1213	18396	37433	57430	75410	91048	108549
1719	19227	37577	57746	75770	91170	108557
1794	19317	37828	57789	75888	91214	109162
1868	19410	37842	57933	76454	91416	109181
1994	20343	37883	58096	76461	91865	109331
2278	20401	37993	58147	76524	91875	109358
2756	20831	38110	58794	76787	92276	109363
2920	20848	38173	59555	76837	92333	109575
2977	21165	38513	59756	77037	92572	109940
2978	21479	38622	59788	77474	92753	110406
3578	21905	39030	59943	78174	92802	110500
3832	22198	39913	60500	78220	92940	110697
3974	22560	40089	61300	78412	93049	110711
4150	22653	40407	61451	78523	93060	111588
4364	22819	41268	61597	78547	93172	111843
4584	23110	42273	61746	78846	93975	111973
4684	23306	42655	61780	78944	94557	112067
4700	23385	42781	61860	78971	94594	112100
4777	23438	43257	62196	79048	94845	112324
4856	23479	43278	62588	79489	95240	112474
5147	23599	43599	62782	79592	95258	112661
5402	24016	43686	63011	79882	95661	112692
5673	24038	44720	63335	79916	96046	112984
5686	24107	44823	63439	79978	96374	113481
6047	24284	45004	63843	80121	96433	113490
6115	24569	45058	63933	80458	96507	113598
6548	24945	45152	63951	80723	96817	113642
6828	25186	45289	63959	80763	96911	113820
7556	25298	45460	64161	80936	97504	114104
7713	25445	45929	64163	81206	97588	114345
7766	25460	46401	64990	81482	97628	114531
7784	25911	46501	65250	81601	98608	114543
7789	26021	46514	65313	81652	98993	114752
8031	26145	46706	65357	81815	99044	114783
8113	26704	46940	65815	81841	99515	114809
8376	26996	47126	66765	81976	99568	115195
8591	27041	47367	66855	82043	99743	116009
8639	27210	47402	66919	82180	100065	116640
8655	27334	47939	68061	82354	100527	117095
8820	27407	48035	68163	82710	100625	117574
9250	27452	48617	68229	82885	100882	117793
9417	27706	49010	68359	83112	101108	117900
9606	27719	49114	68484	83490	101164	118500
9620	28235	49201	68535	83580	101233	118642
10722	28519	49426	69008	83732	101524	118674
10790	28661	49536	69058	83822	101876	118837
11[illegible]30	29053	49889	69109	84020	102006	118933
11237	29794	50079	69119	84025	102274	119020
11647	29875	50107	69299	85063	102497	119286
11847	30743	50666	69436	85071	102815	119287
11927	30874	50784	69508	85384	103050	119493
12009	30892	50992	69725	85775	103103	119706
12109	31174	51081	69865	86146	103192	119722
12330	31577	51676	69869	86626	103403	120006
12739	31859	51912	70624	86684	103543	120259
12790	31877	51982	70766	86713	103624	121343
12914	32154	52002	70866	87004	104028	121769
12916	32197	52061	71364	87011	104114	121837
13034	32736	53164	71825	87051	104140	122146
13123	33411	53218	71944	87266	104669	122290
13230	33763	53294	72055	88425	104694	122315
13240	34391	53657	72146	88577	105133	122410
13286	34552	53797	72362	88789	105135	122476
14163	35094	54076	72511	89139	105373	122897
14274	35435	54157	72661	89182	105734	123085
14737	35448	54296	73132	89241	106013	123169
15422	35588	51628	73174	89699	106073	123494
16033	35699	54715	73203	89707	106100	123685
16095	35851	54981	73422	89892	106617	123834
17134	35932	55002	73553	89953	107793	123970

124623	142428	158478	173930	101941	209300	232068
124670	142453	158636	174024	102887	209994	232211
124955	143381	158681	174180	192903	210001	232220
124977	143455	159301	174206	193212	210247	232279
125320	143619	159386	174862	193328	210279	232943
125996	143777	159422	174392	193409	210364	233412
126116	143865	159930	175151	193467	210429	234284
126201	143949	159952	176389	193564	210566	234373
126639	144084	160022	176463	193831	210877	234703
126734	144436	160207	176611	194222	210944	234791
126766	144571	160244	176742	194935	211161	235109
126966	145057	160313	177120	195221	211905	235147
127097	145179	160462	177500	195289	213326	235194
127276	145249	160518	177745	195439	213544	235339
127360	145670	160640	177775	195462	214727	235388
127515	145716	161059	177828	195888	214746	235718
127890	145774	161194	178145	196298	215004	235939
128023	145790	161270	178639	196694	215064	236533
128765	146066	161523	178934	197011	215361	237051
129826	146246	161782	179028	197048	215772	237112
130087	146317	162200	179608	197118	215903	237460
130434	146472	162386	180368	197527	216600	237502
131139	146733	162499	180827	197579	217261	238071
131422	147757	162706	181248	197694	217693	238678
131660	148000	162776	181271	197842	217915	239005
131888	148311	162850	181592	198088	217942	239498
132387	148423	162956	181743	198217	217975	240511
132474	148540	162978	181764	198337	218097	240734
132714	148720	163202	181863	198488	218175	241196
132876	148740	163248	182520	198575	218217	241424
133613	148805	164724	182554	199011	218267	241622
134090	148908	165120	182795	199260	219660	242259
134245	149288	165671	183271	199348	219877	242262
134298	149849	165899	183817	199663	221568	242319
134430	150077	165922	183846	200546	221923	242385
134932	150134	165945	184145	201309	222024	242466
135851	150253	166021	184868	201429	222317	242503
135864	150606	166283	185060	201477	222625	242606
135919	151079	166355	185467	201926	222723	242894
136065	151493	166671	185503	202528	222846	243379
136346	151625	166923	185875	202885	223324	243753
136592	151723	167041	185901	203288	223349	244019
136810	151980	167053	186055	203998	223465	244033
136943	152024	167334	186139	204032	224981	244856
137177	152192	167428	186527	204061	225136	245040
137234	152591	167464	186539	204464	225161	245213
137918	152720	167602	186645	204552	225525	245730
138099	152811	167898	186666	205316	225702	245808
138663	152964	169775	186699	205390	225719	245887
138686	153008	169897	187411	205467	225730	246372
138697	153329	170097	187868	205635	225923	246584
138700	153483	170411	187885	205840	225990	246669
139208	154729	170422	188030	205905	226290	246756
139498	155084	170424	188132	206129	226313	246914
139745	155140	170645	188534	206264	226733	247130
139964	155233	170962	188933	206349	228095	247183
140121	156024	171383	188986	206378	228365	247515
140189	156134	171600	189222	206541	228742	247783
140374	156331	171852	189238	207394	228895	248119
140483	156501	171859	189254	207615	229260	248386
140777	156824	171880	189656	207750	229493	248387
140804	157171	171917	190173	207795	229803	248922
141032	157450	172305	190288	208429	229933	249012
141422	157618	172351	190616	208530	231051	249155
141854	157632	173028	190668	208615	231558	249363
141968	158175	173412	190702	208842	231589	249586
142310	158335	173437	191573	208895	231634	249845
142398	158442	173812	191598	208939	231643	—

Elenco delle Obbligazioni premiate a tutta la 38ª Estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito
34	30314	100	36	34030	50
20	31291	100	38	37350	100
30	33928	500	36	39254	100
32	43782	50	29	152478	50
38	46067	100	37	154369	50
38	46745	100	35	154657	50
34	46893	100	33	155882	100
31	48595	500	34	156685	100
30	52939	50	37	157318	50
35	53884	100	35	158609	50
38	54529	500	35	160413	1000
37	57117	100	36	160621	100
38	57252	500	35	162755	50
31	58339	100	29	165618	1000
36	58413	500	31	166570	500
35	59381	50	34	166783	50
36	60065	100	35	167070	100
34	62284	500	32	167612	100
38	65293	500	32	167654	50
38	67960	50	32	167800	50
31	69191	50	31	171183	100
35	69651	100	31	171989	1000
36	69753	100	35	172568	100
37	69954	50	34	175758	50
36	73238	100	31	181188	50
29	74045	100	36	181467	500
36	74127	100	36	181855	50
29	74960	100	29	181914	50
34	75618	50	35	181993	500
31	76591	100	37	182966	50
30	76726	100	38	183176	50
36	76989	50	37	183858	15000
38	77139	100	35	184177	50
34	79490	50	37	185436	50
33	79809	50	32	186273	100
37	80425	50	30	186732	100
37	80478	50	31	187049	50
35	80771	500	35	188318	5000
30	81893	100	35	188342	50
34	82475	100	30	189318	100
34	84809	100	37	189586	100
29	85669	100	31	191353	100
38	88103	50	38	194111	100
30	89035	500	33	194391	50
37	90848	100	33	195090	50
35	91580	500	30	196243	50
36	92630	50	34	197672	100
37	94633	100	32	201664	100
33	95494	50	34	201182	20000
36	97260	500	31	202445	50
37	98269	100	36	207190	50
35	98696	100	34	207393	50
31	100575	1000	35	208544	100
32	101119	100	38	211855	100
30	101850	100	35	214465	50
38	105642	100	38	214594	100
30	105873	50	29	214969	100
30	111676	50	31	216539	50
35	113052	1000	35	219142	100
30	113759	500	34	220030	50
33	114367	50	37	227807	100
34	115002	50	36	229372	100
38	116639	50	33	230358	100
31	116900	100	30	232156	100
38	116906	50	29	233173	50
29	119317	100	33	238272	1000
34	120340	5000	30	239374	50
33	120369	50	29	240071	50
34	122732	100	33	240228	50
38	122810	50	37	243052	50
35	124098	100	35	243068	50
29	125530	100	32	243280	100
34	132581	50	38	243686	50
37	134081	50	33	244350	5000
38	135760	50	34	244872	50
30	136431	100	37	245536	50
38	137678	100	33	245918	1000
32	138383	100	32	246562	100
37	140965	100	37	246987	50
37	141454	100	38	247040	100
38	143136	100	29	247514	50
35	144181	100	38	247652	50
32	147316	20000	—	—	—
30	147697	100	—	—	—
37	150637	100	—	—	—
38	152093	100	—	—	—

AVVERTENZE.

La prima serie del prestito si compone di 250,000 Obbligazioni numerate dall'1 al 250,000.

Le Obbligazioni estratte *con premio* saranno *presentabili* a partire dall'11 luglio p. v., presso tutte le sezioni della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile e delle ritenute straordinarie.

Le Obbligazioni estratte *senza premio* saranno *pagabili* a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 luglio p. v. presso tutte le sezioni della Banca d'Italia.

I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni, ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 30 *giugno* 1924.

BANCA D'ITALIA

Direzione generale - Amministratrice del prestito.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandati.

Si rende noto che è stato dichiarato lo smarrimento dei mandati numeri 22883/9555 di L. 479 80 e numeri 22889/9556 di L. 29 10 emessi da questa Direzione generale il 28 novembre 1922 sulla sezione di Regia tesoreria di Cagliari a favore del comune di Arzana (provincia di Cagliari) per rimborso interessi 1921 sui rispettivi mutui di L. 40,000 e L. 8500 concessi con R. decreto 9 aprile 1914 il primo e con decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917 il secondo.

Chiunque li abbia rinvenuti o li rinvenga dovrà farli pervenire a questa Direzione generale ed in caso diverso, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, sarà provveduto al rilascio di duplicati dei suddetti titoli ai sensi degli articoli 470 e 471 del regolamento di contabilità generale di Stato.

Roma, 29 luglio 1924.

Il direttore generale: GALLI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla borsa di studio « Attilio Loria ». istituita presso la Regia università di Torino.

E' aperto il concorso alla borsa triennale di studio « Attilio Loria » istituita presso la facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino, e intesa a favorire gli studi di filosofia.

La borsa consiste nella somma di lorde L. 2000, corrispondente al reddito di tre annualità del capitale, a tal fine largito dal fondatore prof. Achille Loria e consorte signora Adele Loria, in ricordanza del loro figlio Attilio, studente in questa Università, immaturamente rapito agli studi filosofici.

A norma dello statuto della fondazione, da detta somma sono dedotte le spese di amministrazione e di segreteria.

La borsa è conferita da una Commissione composta degli insegnanti ufficiali di materie filosofiche presso la facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino, dall'insegnante ufficiale di filosofia del diritto nella stessa Università e dal fondatore professore Achille Loria, o da persona da lui designata, e sarà presieduta dal preside della facoltà di filosofia e lettere.

Al concorso possono prendere parte tutti gli italiani, regnicoli e non regnicoli, laureati da non più di tre anni, al momento del bando del concorso, in una Università italiana, o nel Regio Istituto di studi superiori di Firenze, o nella Regia accademia scientifico-letteraria di Milano.

Essa è assegnata all'autore del migliore scritto di materia filosofica, e solo in caso che gli scritti siano ritenuti di merito uguale, si può tener conto degli esami universitari, speciali e di laurea.

La borsa deve servire a studi di perfezionamento nelle discipline filosofiche, da compiersi in una Università, o istituto superiore italiano o straniero, a scelta del premiato, d'accordo con la Commissione giudicatrice; il premiato dovrà presentare nel termine di un anno dall'assegnazione del premio un'attestazione degli insegnanti, presso i quali avrà compiuto i suoi studi, e una relazione comprovante il buon risultato di essi.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono inviare in piego raccomandato al rettore, insieme con la domanda in carta legale da L. 2, le loro pubblicazioni e i documenti, fra i quali sono espressamente richiesti:

a) il diploma di laurea in filosofia conseguito presso una facoltà universitaria del Regno da non più di tre anni;

b) lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di materia filosofica durante il corso universitario.

Sono ammesse anche memorie dattilografate.

Sono esclusi i manoscritti.

A norma del regolamento non saranno più accolte le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste, per la spedizione, entro il 30 ottobre p. v.

Il premio sarà versato al vincitore in due rate uguali, una subito dopo l'aggiudicazione, l'altra entro il marzo successivo, previa presentazione, da parte del premiato, di un attestato di regolare iscrizione e di frequenza dei corsi filosofici presso l'Università che avrà scelto, d'accordo con la Commissione giudicatrice.

Qualora il premio non venga aggiudicato, l'importo di esso si accumulerà per intero con quello del triennio successivo.

Torino, 15 luglio 1924.

Il direttore di segreteria: Avv. G. Gorrini.

Concorso per due posti gratuiti per sordomuti nel Regio istituto dei sordomuti « Pendola » di Siena.

Dal 15 luglio 1924 al 31 agosto 1924 è aperto, presso questo Istituto, il concorso a n. 2 posti gratuiti per sordomuti d'ambo i sessi, da conferirsi dal R. Ministero dell'istruzione.

Per essere ammessi al concorso, gl'interessati dovranno presentare la domanda corredata dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita da cui risulti che l'età del postulante non è inferiore agli otto anni compiuti nè superiore ai dodici (legalizzata dal presidente del Tribunale).

2. Certificato medico attestante la sordità del concorrente, la sua sana costituzione fisica e la sua attitudine all'istruzione (legalizzato dal sindaco e dal prefetto. Circolare del Ministero dell'istruzione, 8 luglio 1898, n. 61).

3. Fede di vaccinazione o rivaccinazione (legalizzata c. s.).

4. Certificato di povertà e stato di famiglia (legalizzato dal prefetto).

5. Certificati dell'esattore comunale e dell'agente delle imposte rilasciati al nome di tutti i componenti la famiglia del postulante e dei suoi parenti.

6. Dichiarazione del padre o del tutore di fornire e mantenere all'alunno un corredo di vestiario secondo le norme stabilite dalla Direzione o di obbligarsi a ritirare l'alunno stesso in caso di cattiva condotta, o d'inettitudine all'istruzione, o di malattia che ne sconsigli o ne vieti la permanenza nell'Istituto.

Alle famiglie dei sordomuti beneficati sarà a suo tempo trasmesso un modulo informativo che dovrà essere riempito dal medico. Si avverte inoltre che l'accettazione dei nuovi alunni è subordinata al parere favorevole di una Commissione composta del direttore, del sanitario e degli insegnanti dell'Istituto.

La durata normale del corso d'istruzione è di otto anni.

La domanda e i documenti in carta libera dovranno essere trasmessi alla Direzione del Regio istituto Pendola entro il tempo utile sopraindicato.

Non si terrà verun conto dei documenti che giungessero dopo il termine prescritto.

Il direttore: GUIDO MEUCCI.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.